

Pubblicato il 17/09/2026

N. 01478/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00889/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c. p. a.;

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2026, proposto da

Alexandra Mihaela Sandoianu, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Reno Galliera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alessandro A. , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Agente di polizia locale indetto dall'Unione di Reno Galliera del 22.4.2026, nella parte in cui non ammette l'odierna ricorrente;

- del verbale del 21.4.2026 e graduatoria ad esito della prova orale nella parte in cui dichiara l'odierna ricorrente come non idonea nonché della valutazione dei requisiti psico attitudinali della ricorrente;

- per quanto occorrer possa, del bando di concorso indetto dall'Unione Reno Galliera, pubblicato in data 11.3.2026, prot.0018334/2026;

- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Reno Galliera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. al fine della decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-L'odierna ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dall'Unione Reno Galliera inerente il concorso pubblico per soli esami per n. 3 agenti di Polizia Municipale unitamente a tutti gli atti della selezione ivi compreso il bando.

La ricorrente ha partecipato alla selezione ed è risultata prima allo scritto tuttavia non superando la prova orale comprensiva di una valutazione/prova psicoattitudinale, conseguendo un totale di 19 punti di cui 7 (su 14) per il colloquio psicoattitudinale.

A sostegno del ricorso ha dedotto motivi così riassumibili:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della Costituzione nonché degli artt.1 e 3 della legge 241/1990, dell'art.35, comma 3 lettera b) del d.lgs.165/2001, dell'art.18, del Regolamento delle procedure di concorso, selezione ed accesso al pubblico impiego dell'Unione Reno Galliera. Violazione e falsa applicazione della lex specialis del bando di concorso: la verifica del possesso dei requisiti attitudinali sarebbe stata compiuta non in fase di preselezione bensì alle prove orali, in violazione del Regolamento delle procedure di concorso, selezione ed accesso al pubblico impiego dell'Unione Reno Galliera, oltre che dei principi di imparzialità e trasparenza ponendo in essere una non consentita ed incomprensibile inversione procedimentale.

II) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto d'istruttoria, della contraddittorietà e dell'illogicità: la valutazione psico attitudinale effettuata da uno psicologo del lavoro che ha assegnato alla ricorrente 7 punti (su 14) sarebbe affetta da intrinseca illogicità, con apprezzamento tra l'altro in termini negativi (del tutto illogicamente) dell'elemento della prudenza.

III) Violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia – Romagna del 14.2.2005, n.278; risulterebbe violata anche la Direttiva regionale la quale sostanzialmente impone la valutazione psico attitudinale una sola volta per ciascuna figura professionale quando la ricorrente l'avrebbe già superata in altra amministrazione locale dell'Emilia Romagna come indicato nella domanda di partecipazione.

Si è costituita in giudizio l'Unione Reno Galliera eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" dedotti. In sintesi il Bando ha espressamente contemplato la valutazione psico attitudinale nell'ambito della prova orale e la legge non impone che tale valutazione sia effettuata a monte della procedura; parte ricorrente a suo dire pretende un sindacato sostitutivo da parte dell'adito Tribunale Amministrativo senza addurre vizi specifici della valutazione discrezionale tecnica effettuata dalla psicologa del lavoro; quanto al terzo motivo la direttiva regionale non impedirebbe l'autonoma valutazione da parte dell'ente locale che bandisce, come nel caso di specie, una selezione concorsuale.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo la violazione dell'art.18 del Regolamento in punto di effettuazione della verifica psico attitudinale a monte della procedura e prima delle prove d'esame, lamentando altresì la violazione dello stesso Bando nella parte in cui esclude l'assegnazione di punteggio per tale verifica.

Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, uditi i difensori delle parti ed avvisati della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova anzitutto richiamare le disposizioni del Regolamento dei concorsi dell'Unione Reno Galliera e del Bando di concorso rilevanti per la decisione della controversia.

Ai sensi dell'art. 18 – Preselezione del Regolamento delle procedure di concorso dell'Unione Reno Galliera:

"1. Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

2. Le prove pre-selettive possono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) attraverso test psico-attitudinali in grado di far emergere il grado di capacità attitudinale a svolgere il ruolo ricercato;

b) attraverso ulteriori contenuti e modalità di svolgimento individuati e specificati nei relativi bandi di selezione in base al profilo da ricoprire.

3. I contenuti di ciascuna prova di preselezione sono stabiliti dalla Commissione, la quale può disporre che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

4. Anche per la somministrazione e/o correzione dei test l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.

5. Ciascun bando potrà riservarsi il ricorso alla preselezione indicando il numero minimo di domande pervenute in forza delle quali si rende necessario il ricorso alla preselezione nonché il numero massimo dei concorrenti più eventuali ex aequo che a seguito della preselezione saranno ammessi alla prima prova selettiva.

6. La preselezione non costituisce in nessun modo punteggio valevole ai fini della graduatoria finale ma è utile solo all'ammissione alla prima prova scritta selettiva."

A sua volta l'art.27 sempre del Regolamento – Prova orale stabilisce che:

"1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando.

2. I colloqui sono volti ad accertare, oltre alle conoscenze sulle materie indicate nel bando di selezione e delle capacità logico-tecniche, il possesso delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. In relazione al grado di complessità professionale oggetto di selezione, l'avviso dovrà prevedere l'accertamento delle seguenti competenze, anche mediante l'ausilio di un esperto esterno di selezione del personale o psicologo del lavoro:

le capacità gestionali, organizzative e decisionali del candidato;*omissis*.....

Ai sensi del bando C) PROVA ORALE:

“La prova orale sarà volta ad accertare il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti tecnici e normativi delle materie attinenti il posto messo a concorso. Questa consisterà in un colloquio individuale a carattere teorico – pratico sulle materie oggetto di esame.

Prima dello svolgimento della prova orale, per i soli candidati ammessi verrà somministrato un Test psicoattitudinale/di personalità il cui esito non determinerà punteggio, ma concorrerà alla valutazione complessiva delle competenze comportamentali durante il Colloquio individuale”

3.- E' pacifico che come risultante dal verbale n.6 la Commissione ha stabilito che la prova orale si articolasse su diversi momenti tra cui- per quel che qui rileva - un test psicoattitudinale al PC ed un colloquio attitudinale individuale condotto dalla psicologa con assegnazione per tale colloquio di un massimo di 14 punti (con assegnazione di 7 punti alla ricorrente) e di 16 punti per il colloquio individuale tecnico (con 8,5 punti alla ricorrente). La ricorrente ha ottenuto alla prova orale soltanto 19 punti inferiore alla soglia di idoneità (21 punti) stabilita dal bando.

4.- Tanto doverosamente premesso, non meritano adesione le doglianze mosse con il primo motivo di gravame.

Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente l'art. 18 del Regolamento dei concorsi fa riferimento alle prove pre selettive le quali possono anche consistere in test psico attitudinali mentre è l'art.27 del Regolamento che disciplina la prova orale, prevedendo che i colloqui sono volti ad accertare anche il possesso delle capacità comportamentali incluse quelle relazionali con l'ausilio di un esperto esterno nel caso di specie di uno psicologo del lavoro.

Anche il bando ha previsto il test psico attitudinale in sede di prova orale quale componente della valutazione complessiva delle competenze comportamentali durante il colloquio individuale.

Per tanto nessuna inversione procedimentale è stata effettuata dalla Commissione (vedi verbali n. 6 e 7).

4.1.- Può semmai discutersi se al colloquio attitudinale, a termini del Bando, fosse o meno attribuibile un punteggio, censura però dedotta solamente con la memoria di replica non notificata depositata il 24 luglio 2026 e come tale inammissibile in quanto ampliativa del “thema decidendum” fissato con il ricorso (*ex multis* da ultimo T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 4/05/2026, n. 2155).

5. - Sono infondate anche le doglianze dedotte con il secondo e terzo motivo di gravame.

Premesso che anche la valutazione psico attitudinale dei candidati è espressione di discrezionalità di tipo tecnico sindacabile dal g.a. al pari dei giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici solamente in ipotesi di manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità (*ex multis* T.A.R. Napoli Campania sez. III, 5/12/2023, n. 6736) la relazione della psicologa del lavoro ha evidenziato una insufficiente flessibilità emotiva rispetto ad

un profilo operativo (agente di P.M.) nel quale è richiesta non solo la prudenza ma anche iniziativa e prontezza di intervento.

Ciò premesso, la ricorrente non ha individuato ad avviso del Collegio specifici passaggi illogici della relazione tendendo a voler sostituire al giudizio tecnico espresso un proprio giudizio, chiedendo dunque un sindacato giudiziario di tipo sostitutivo ritenuto inammissibile da pacifica giurisprudenza (*ex plurimis* T.A.R. Napoli Campania sez. III, 5/12/2023, n. 6736).

6.- E' infine infondata anche la censura di violazione della DGR Emilia Romagna n. 278/2005.

Come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell'Unione la D.G.R. 278/2005 opera sul piano dell'organizzazione e dell'omogeneità dei requisiti nell'ambito del servizio di polizia locale, ma non esclude o limita il potere delle singole amministrazioni di prevedere e svolgere, nei concorsi di accesso, proprie valutazioni psico-attitudinali secondo i criteri della *lex specialis*, come esattamente avvenuto nel caso di specie.

7.- Alla luce dei suesposti motivi il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere